

REPUBLICA ITALIANA  
Regione SicilianaAssessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**S.31 - PARCO ARCHEOLOGICO DI GELA**

(Istituito con D.A. 23/Gab del 11/04/2019)

**DETERMINA DIRETTORIALE N° 47 del 16 maggio 2024**

<b>Oggetto:</b>	<b>Prelevamento fondo di riserva per adeguamento capitoli di bilancio (art. 48 e 51 , d.lgs. 118/2011; art. 12 del regolamento )</b>
-----------------	--

## IL DIRETTORE

**PREMESSO** si ritiene necessario adeguare il capitolo 14 in aumento, per il rinnovo dei domini.

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.A. 23/GAB dell'11/04/2019 di istituzione del Parco Archeologico di Gela;

**VISTO** il D.D.G. 2289 del 15/06/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Parco Archeologico di Gela;

**VISTO** che con D.A. 12 del 29/01/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

**VISTA** la L.R. N. 20/2000

**VISTO** il D.A. n. 99 del 25/02/2020 che individua gli Organismi Strumentali della Regione;

**CONSIDERATO** che il Parco è incluso nel succitato elenco;

**VISTA** la L.R. N°20/2000

**RICHIAMATO** l'articolo 48 del Dlgs. 118/2011 che disciplina i prelievi dal fondo di riserva;

**RICHIAMATO** l'articolo 51 del Dlgs. 118/2011 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

**RICHIAMATO** l'art. 12 del Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 48 del Dlgs. 118/2011:

*1. Nel bilancio regionale sono iscritti: a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa; b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità; c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3. 2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale. 3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.*

Richiamato l'articolo 51 del Dlgs. 118/2011:

*Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale (91) 1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge. 2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti: a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione; d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni; e) variazioni riguardanti il*

fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4; f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b); g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti. 3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario. 4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. 5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza. 6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva: a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a); b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili; e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali; f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d); h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale. 8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo. 9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Richiamato l'articolo 12 del Regolamento di contabilità del Parco:

1. Al fine di garantire l'equilibrio della gestione il Parco iscrive nel proprio bilancio di previsione, sia di competenza e sia di cassa, fra le uscite correnti, un fondo riserva per uscite impreviste, nonché per le maggiori uscite che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle uscite correnti previste. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

2. I prelievi dal fondo di riserva per impinguare correlati capitoli sono effettuati con un apposito provvedimento dirigenziale fino al 30 novembre di ciascun anno.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore a un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni e integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

4. Possono essere inoltre previsti ove ricorrano le fattispecie:

Fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore.

Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa. Pertanto, detto fondo dovrà essere stanziato solo ove ricorrano dette fattispecie.

Fondo rischi e oneri prevedendo un accantonamento per uscite future e per ripristino investimenti, prudenzialmente calcolato e dettagliato in nota integrativa.

Fondo per passività potenziali o fondo rischi spese legali, a tutela di eventuali soccombenze dell'ente in caso di

contenzioso. La stima dell'accantonamento è compiuta, sulla base dell'istruttoria relativa alle pratiche legali aperte, dai responsabili dei servizi che hanno in gestione il contenzioso; la stima va effettuata con le previsioni di bilancio e in sede di riaccertamento dei residui per la predisposizione del rendiconto di gestione.

□ Sui fondi di cui al presente articolo, previsti in appositi capitoli di bilancio, non possono essere assunti impegni di spesa né possono essere emessi mandati di pagamento, ma si provvede a trasferire, all'occorrenza, con provvedimento del Direttore, le somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio.

5. È data facoltà al Parco di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

#### **DETERMINA**

1. Di prelevare dal fondo di riserva al cap. 622 la somma necessaria per adeguare in aumento il capitolo 14, e di prelevare dal fondo di riserva di cassa al cap. 626 la somma necessaria per adeguare la cassa del medesimo importo, ai sensi degli art. 48 e 51 del D.lgs. 118 del 2011 e dell'art. 12 del regolamento di contabilità del Parco ;
2. di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al Disposto di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011,

#### **ATTESTA**

l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con il seguente accertamento contabile che è stato regolarmente registrato sui rispettivi capitoli;

**IL DIRETTORE**

(Arch. Luigi Maria Gattuso)

La presente determinazione viene pubblicata per giorni 15 consecutivi all'albo pretorio online di questo Parco

[https://parcoarcheogela.soluzionipa.it/openweb/albo/albo\\_pretorio.php](https://parcoarcheogela.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php).

Decorsi i termini di pubblicazione la stessa resterà conservata sul portale

<https://parchiarcheologici.regione.sicilia.it/gela/albo-pretorio/>

<https://parchiarcheologici.regione.sicilia.it/gela/disposizioni-general-bilanci-e-determine/determine-anno-2024/>

**Il Direttore**

**(Arch. Luigi Maria Gattuso)**